

Centro per l'impiego di _____

Indirizzo -Tel: Fax:

PATTO DI SERVIZIO

Tra

Il Centro per l'impiego di _____

e

il/la signor/a _____ codice fiscale _____ nato/a a _____, il ___/___/___ domiciliato/a
a _____ in Via _____

data dichiarazione disponibilità ___/___/___

con il quale sono definiti gli impegni che le parti assumono a seguito della sottoscrizione del medesimo patto.

IMPEGNI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO

Il presente atto impegna il Centro per l'impiego ad erogare ai lavoratori che dichiarano di essere immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorative nonché ai beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito i seguenti interventi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art 3 del dlgs.181 del 2000:

- Colloqui di orientamento;
- Azioni di Orientamento collettive;
- Formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane;
- Proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo.

Le modalità di erogazione di tali servizi sono puntualmente definite in una seconda sezione del presente documento denominata Piano di Azione Individuale, sottoscritta dal lavoratore e dal Centro Impiego.

Il Piano di Azione definisce un percorso concordato teso a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di un'occupazione e riassume le azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e le misure di contrasto alla disoccupazione di lunga durata intraprese.

Il Centro per l'impiego si impegna ad attivare, nei termini previsti dalla normativa vigente, gli interventi previsti nel Piano di azione individuale e a verificarne l'andamento.

IMPEGNI DEL LAVORATORE

Il lavoratore si impegna:

- a partecipare alla definizione del Piano di Azione Individuale;
- a rispettare lo svolgimento delle misure di politica attiva del lavoro concordate nel Piano di Azione Individuale;
- a partecipare con cadenza periodica alle interviste programmate al fine di verificare l'esito delle singole azioni nonché lo stato di attuazione complessivo del Piano di Azione Individuale;
- a comunicare tempestivamente al Centro per l'impiego il cambio di domicilio, l'inizio di un corso di formazione o di un'attività lavorativa occasionale od autonoma, nonché ogni altra variazione che possa incidere sull'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa;
- a confermare entro il 31 dicembre di ciascun anno la propria immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa.

SANZIONI

Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli impegni assunti nel Patto di Servizio e di quelli concordati ulteriormente nel Piano di azione individuale dà luogo alla perdita dello stato di disoccupazione come di seguito specificato.

Sono inoltre fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di perdita di trattamenti economici disposte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

INFORMAZIONI SULLA PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Il lavoratore perde lo stato di disoccupazione qualora ricorrano uno o più delle seguenti condizioni:

1. mancato rispetto delle azioni concordate con il Centro per l'impiego nel Patto di Servizio, e nel Piano di Azione Individuale;
2. mancata presentazione, entro i termini, alle convocazioni disposte dal Centro per l'impiego per la verifica dello stato di disoccupazione;
3. I lavoratori in stato di disoccupazione nei confronti dei quali nel corso di un anno solare non risultino essere stati effettuati almeno una comunicazione obbligatoria da parte dei soggetti obbligati ovvero almeno un'azione di ricerca attiva di lavoro secondo modalità definite con il Centro per l'impiego, sono tenuti a confermare entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
4. rifiuto di una offerta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:
 - a) rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
 - b) sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal comune di domicilio del soggetto o raggiungibile con mezzi pubblici in un massimo di ottanta minuti;
 - c) proposta professionalmente congrua, ossia riferita a una qualifica professionale corrispondente al profilo professionale per il quale il soggetto ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento dell'aggiornamento della scheda professionale nell'ambito del colloquio di orientamento. Nel caso di soggetti disoccupati, la proposta deve altresì prevedere una retribuzione pari almeno al novanta per cento di quella percepita anteriormente allo stato di disoccupazione, salvo diversa indicazione del soggetto che si dichiara disponibile all'accettazione di un compenso inferiore;
5. a seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata superiore a sei mesi; ovvero a seguito di svolgimento di una attività di collaborazione a progetto, lavoro occasionale, autonomo o di impresa, fatto salvo che da dette attività lavorative ne consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione dichiarato dal lavoratore al Centro per l'impiego nei termini e con le modalità previste dal articolo 9 del DPRReg 25 luglio 2006, n. 227;
6. i lavoratori beneficiari di ammortizzatori a sostegno del reddito decadono dai trattamenti medesimi, fatti salvi i diritti già maturati quando:
 - a) rifiutino di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipino regolarmente;
 - b) non accettino una offerta di lavoro inquadrata in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto.Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
7. nel caso in cui la mancata presentazione alle convocazioni del Centro per l'impiego sia stata determinata da documentati impedimenti oggettivi, il soggetto ha la possibilità di presentarsi al Centro per l'impiego entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data fissata per la presentazione medesima. In caso di ulteriore impossibilità a presentarsi entro tale termine, per ragioni certificate da una struttura pubblica, la presentazione al Centro per l'impiego deve avvenire entro il termine perentorio di quindici giorni dal venir meno delle cause ostative.

INFORMAZIONI

Il Patto di Servizio e il Piano di azione individuale, possono essere modificati su richiesta del lavoratore o del Centro per l'impiego anche in relazione alle mutate condizioni del lavoratore.

Il presente Patto di Servizio e il Piano di azione individuale correlato, perdono di efficacia con la perdita dello stato di disoccupazione.

Data _____

Letto, firmato e sottoscritto

L'operatore